



ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA

**SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE FINANZE E TESORO**

*Indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del Reddito familiare e sulle
relative politiche di sostegno*

Audizione dell'Istituto di Studi e Analisi Economica - ISAE

Mercoledì, 20 ottobre 2004

ANALISI DEL TRATTAMENTO FISCALE DELLE FAMIGLIE IN ITALIA E SIMULAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE

1. Introduzione

La questione del trattamento fiscale dei nuclei familiari è tornata in Italia al centro del dibattito di politica economica. Questo rinnovato interesse è emerso nell'ambito della discussione sulla recente riforma del sistema fiscale (L. 80/2003), volta a introdurre importanti modifiche all'imposta personale sul reddito delle persone fisiche. Come sostenuto da più parti, la riforma rappresenterebbe un'occasione per procedere ad una modulazione dell'imposta finalizzata alla correzione delle distorsioni presenti nell'attuale regime IRPEF, che penalizzerebbero i contribuenti con familiari a carico e le famiglie monoreddito. Tuttavia la delega, pur prevedendo agevolazioni fiscali per particolari tipologie familiari, non fornisce indicazioni precise al riguardo, né dagli interventi legislativi successivi si evince un chiaro disegno complessivo.

Il trattamento fiscale del nucleo familiare è comunque uno degli aspetti di maggiore importanza ai fini dell'analisi degli effetti distributivi della riforma, e appare importante dedicarvi una particolare attenzione, anche con riguardo alle modalità tecniche di applicazione. Il sistema tributario può influenzare il benessere delle famiglie mediante agevolazioni fiscali concesse ai nuclei con diversa numerosità e/o diverso numero di contribuenti.

Come sancito dalla nostra Costituzione, il ruolo della famiglia nell'ambito della società risulta importante e meritevole di tutela. In termini economici si afferma che la famiglia produce esternalità positive, ossia benefici per l'intera collettività, attraverso le proprie decisioni di procreazione, che contribuiscono alla conservazione dell'equilibrio demografico, la sua capacità di rendere maggiormente egualitaria la distribuzione dei redditi, la tutela che garantisce ai soggetti deboli, il contributo alla creazione di capitale umano. Pur essendo quasi unanime il consenso sull'opportunità di tutelare l'istituzione famiglia, non sono scontati gli obiettivi da assegnare alla tassazione nell'ambito delle politiche familiari. La scelta delle finalità da perseguire mediante il sistema fiscale influenza, evidentemente, la natura dell'intervento e la scelta degli strumenti più idonei.

2. La scelta dell'unità impositiva dell'imposta personale sul reddito

Un aspetto rilevante del trattamento tributario della famiglia è quello relativo alla definizione dell'unità impositiva¹. Sotto il profilo del carico fiscale che grava sulla famiglia, la scelta dell'unità impositiva assume rilievo solo se l'imposta ha carattere progressivo, e le conseguenze della decisione sono tanto più forti quanto più elevato è il grado di progressività². Questo elemento è importante non solo per gli effetti distributivi, ma anche per le elevate variazioni di gettito che la scelta dell'uno o dell'altra opzione può provocare.

I principali sistemi impiegati in materia di tassazione dei redditi possono essere raggruppati in tre tipi:

- a) tassazione puramente individuale;
- b) tassazione puramente familiare;
- c) tassazione per parti.

Nel primo caso, l'imposta si applica separatamente al reddito di ciascun componente della famiglia. La principale giustificazione teorica della tassazione puramente individuale consiste nella considerazione che con questo sistema ogni percettore ha la piena titolarità giuridica del reddito prodotto e le scelte di ciascun individuo non influenzano quelle degli altri componenti. La seconda alternativa prevede il cumulo obbligatorio dei redditi, che richiede di sommare tutti i redditi del nucleo familiare, o più frequentemente quelli dei coniugi³, e di applicare al risultato l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questo sistema si basa sull'individuazione della famiglia come entità economica fondamentale; infatti le principali decisioni economiche su come impiegare il reddito sono adottate congiuntamente e in riferimento alle disponibilità complessive del nucleo familiare. Pertanto il benessere di un individuo è strettamente correlato al benessere della famiglia in cui è inserito. La somma dei redditi dei componenti rappresenterebbe dunque l'indicatore più significativo della capacità di pagare le imposte⁴. Infine, nella tassazione per parti l'aliquota è determinata come funzione della somma del reddito dei familiari, divisa per un certo numero di "parti". Rientrano in questo schema il metodo dello *splitting* e quello del quoziente familiare. Lo *splitting* consiste nel sommare i redditi dei coniugi e nel dividere la somma in due

¹ Con l'espressione "definizione dell'unità impositiva di base" si intende, in termini giuridici, l'esatta individuazione del soggetto passivo rilevante ai fini dell'imposta personale.

² La definizione di imposta progressiva non è semplice, in quanto le alternative proposte dalla letteratura economica sono molteplici. Due sono comunque quelle più utilizzate. In base alla prima, un'imposta è progressiva quando l'aliquota media aumenta con l'aumento della base imponibile. Alternativamente, si considera un'imposta progressiva quando l'elasticità dell'aliquota media rispetto al reddito è maggiore di zero.

³ La tassazione su base familiare fa emergere il problema della definizione di nucleo familiare rilevante ai fini fiscali. Tale definizione, infatti, non è semplice, a causa della grande verità di fattispecie sociologiche.

⁴ In questo modo è possibile tenere conto della maggiore capacità contributiva di cui possono godere le famiglie all'aumentare del numero dei componenti, per la presenza di economie di scala dovute alla possibilità di condividere le spese, in particolare quelle che non variano, entro certi limiti, al variare del numero di componenti (affitto, riscaldamento, trasporto, eccetera).

parti, applicando al risultato l'aliquota corrispondente e raddoppiando l'imposta così calcolata. Il quoziente familiare richiede di sommare i redditi di tutti i componenti il nucleo e di dividere il risultato per un numero di parti, risultante dall'attribuzione di un coefficiente a ciascun componente; sul quoziente così ottenuto (rappresentativo del reddito afferente in media ad ogni unità) si applica la scala delle aliquote, ottenendo il carico fiscale per unità. Il debito di imposta complessivo si ottiene moltiplicando il debito d'imposta unitario per la dimensione pesata della famiglia. L'elemento essenziale di questo sistema è costituito dalla dimensione fiscalmente rilevante, o ponderata, della famiglia, ossia dal criterio di determinazione del coefficiente attribuibile ai singoli componenti del nucleo familiare. Il coefficiente potrebbe variare in funzione delle particolari caratteristiche socio-demografiche del nucleo familiare (ad esempio composizione, stato civile, condizione lavorativa)⁵. Il quoziente familiare, a differenza dello *splitting*, include dunque non soltanto i coniugi, ma anche i figli.

Nella scelta tra i sistemi è opportuno considerare le caratteristiche rilevanti di ognuno di essi, allo scopo di selezionare l'opzione più appropriata alle esigenze di neutralità, equità, efficienza, semplicità che un paese intende perseguire attraverso il sistema fiscale. A seconda dell'unità impositiva adottata si possono avere effetti differenziati con riferimento ai seguenti aspetti:

- 1) stato civile;
- 2) elusione;
- 3) struttura economica (numero di percettori e distribuzione del reddito all'interno della coppia);
- 4) progressività (equità verticale);
- 5) numerosità e composizione del nucleo familiare;
- 6) offerta di lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare.

Con riguardo al primo punto si deve osservare che, come sostenuto da più parti, un sistema di imposizione progressivo non dovrebbe interferire nella decisione se formare o sciogliere un vincolo familiare o di convivenza; in altri termini, lo stato civile del contribuente non dovrebbe produrre alcun effetto sul suo carico fiscale. Se si opta per la tassazione puramente familiare, una coppia in cui entrambi lavorano si trova a pagare a causa della progressività, a parità di reddito familiare complessivo, un'imposta più elevata della somma delle imposte calcolate sui redditi individuali. Il cumulo implica, quindi, un consistente disincentivo al matrimonio (*Tax Marriage*) ed

⁵ I coefficienti esprimono l'incremento percentuale che deve avere il reddito quando il numero dei familiari si accresce di una unità, per assicurare al nucleo lo stesso benessere. In sostanza, si introduce implicitamente nella definizione dell'imponibile la c.d. "scala di equivalenza", che consente di riportare a omogeneità, e quindi rendere confrontabili, i redditi di nuclei familiari di diversa numerosità e composizione.

un incentivo alla separazione a soli fini fiscali ed alla costituzione di unioni di fatto. Considerazioni analoghe valgono a proposito del metodo di imposizione per parti: nel caso in cui un solo coniuge lavora, prima e dopo il matrimonio, o nel caso in cui ambedue i coniugi lavorano, ma ottengono redditi di diverso ammontare, la suddivisione del reddito familiare in parti concede un vantaggio fiscale alla nuova famiglia rispetto alla posizione precedente il matrimonio e, quindi, produce un incentivo alla costituzione di famiglie legali⁶. Il sistema, quindi, incentiva il matrimonio tra coppie con redditi molto diversi, ma penalizza relativamente i singoli e le coppie di fatto (se non accettate come nucleo fiscale). Il regime di tassazione separata risulta invece neutrale rispetto alle scelte individuali (matrimonio, separazione, convivenza).

Per quanto concerne invece il secondo punto, ovvero la possibilità di eludere parte dell'imposta progressiva dovuta, il regime del cumulo e la tassazione per parti non provocano incentivi fiscali all'attribuzione fittizia (intestazione di comodo di attività) dei beni patrimoniali al coniuge che dispone di un reddito inferiore (o che risulta del tutto privo di redditi), dal momento che in ogni caso la base imponibile, rilevante ai fini fiscali, è ottenuta sommando i redditi di ambedue i coniugi (o di tutti i membri della famiglia). Nei sistemi che tassano separatamente il reddito dei singoli individui esiste, invece, la convenienza ad adottare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti, tesi a redistribuire il reddito tra i membri della famiglia allo scopo di attenuare gli effetti della progressività, almeno per alcune categorie di reddito, tipicamente da capitale immobiliare e mobiliare.

Passando al terzo punto, è condivisa tra alcuni studiosi l'opinione che siano meritevoli di identica tassazione la famiglia in cui un solo componente percepisce l'intero reddito e quella, con uguale reddito complessivo e numero di componenti, in cui il reddito è guadagnato da più percettori. La tassazione per parti⁷ e il cumulo obbligatorio evitano le discriminazioni fiscali tra famiglie mono e bireddito. Nella tassazione separata, invece, l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta da una famiglia dipende dal modo in cui il reddito si ripartisce tra i due coniugi, facendo sì che non vi sia una relazione biunivoca tra il reddito familiare netto e quello lordo. Con la tassazione individuale, dato il reddito familiare, sono penalizzate le famiglie con redditi più concentrati, e in particolare quelle monoreddito.

⁶ Si osservi che, a parità di aliquote, il gettito è minore in regime di tassazione separata rispetto al sistema del cumulo, ed ancora minore in regime di tassazione per parti rispetto alla tassazione separata.

⁷ Il metodo di tassazione per parti generalmente consente una riduzione del carico fiscale non solo rispetto alla soluzione del cumulo, ma anche alla tassazione separata, per tutte le famiglie nelle quali esiste una differenza tra i redditi dei coniugi, e tale riduzione è massima quando uno dei due coniugi è privo di redditi; restano relativamente penalizzati i singoli, che non ricevono alcun beneficio dall'utilizzo dello *splitting* o del quoziente familiare.

I problemi sin qui trattati rientrano nell'ambito della cosiddetta equità orizzontale⁸. Si tratta di un principio che richiede l'eguaglianza di trattamento di individui 'uguali' negli aspetti economicamente rilevanti (uguale trattamento fiscale tra uguali), secondo una definizione di Musgrave⁹. Dobbiamo tuttavia notare, passando al quarto punto, che può verificarsi un conflitto tra equità orizzontale ed equità verticale nel caso di tassazione per parti in quanto, a causa della progressività dell'imposta, il vantaggio fiscale dello *splitting* o del quoziente familiare aumenta al crescere del reddito, favorendo particolarmente i nuclei con reddito elevato. A proposito della progressività va ancora sottolineato che questa risulta tanto più attenuata, con la tassazione per parti, quanto più ampio è il nucleo familiare.

Per quanto riguarda il quinto punto, relativo all'opportunità di differenziare l'onere fiscale in base alla numerosità e alla composizione del nucleo, il quoziente familiare è l'unico sistema volto a tenere opportunamente conto della crescente struttura di bisogni della famiglia all'aumento del numero dei suoi componenti (attraverso la divisione del cumulo dei redditi familiari per la dimensione fiscale¹⁰). Esso favorisce soprattutto le famiglie numerose, in quanto il reddito viene suddiviso, oltre che tra i coniugi, anche tra i figli. Il sistema dello *splitting* non è invece pienamente idoneo a tenere conto del ruolo di altri componenti della famiglia, oltre ai coniugi.

Dal punto di vista dell'efficienza, infine, la tassazione individuale evita le distorsioni fiscali nelle scelte dei membri del nucleo familiare relative alla partecipazione al mercato del lavoro, distorsioni inevitabilmente prodotte dalla tassazione sulla base del reddito familiare e da quella per parti. In questi ultimi casi, infatti, la decisione di un secondo membro (in particolare della moglie) di partecipare al mercato del lavoro potrebbe essere scoraggiata dal fatto di vedere sottoposto il reddito addizionale ad aliquote marginali elevate.

E' importante sottolineare infine che la scelta dell'unità impositiva (individuale o familiare, con o senza correttivi) rappresenta solo uno degli aspetti dei regimi fiscali della famiglia. Usualmente altri strumenti vengono utilizzati per completare il modello prescelto, dando luogo a sistemi fiscali "misti": si tratta in particolare di tecniche che regolano la concessione di sgravi d'imposta in presenza di caratteristiche familiari che la legge ritiene meritevoli di tutela, in particolare la numerosità e la composizione della famiglia di appartenenza e la struttura economica. Con riguardo alla numerosità (rilevante nei sistemi di tassazione individuale, cumulo e *splitting*), lo strumento solitamente utilizzato consiste nella concessione di detrazioni dall'imposta o di deduzioni

⁸ Il concetto di equità orizzontale si distingue da quello di equità verticale, il quale afferma che individui in situazioni diverse dovrebbero essere tassati in misura diseguale.

⁹ "Horizontal equity calls for equal treatment of people in equal position".

¹⁰ Il quoziente familiare sottintende una norma di equità in base alla quale famiglie di diverso reddito, ma con lo stesso reddito equivalente, devono pagare la stessa aliquota fiscale.

dall'imponibile per figli o altri familiari a carico del contribuente, riconoscendo quindi al soggetto passivo una diminuzione della capacità contributiva. Con riguardo alla struttura economica, solitamente si mira a evitare che a parità di reddito, con la tassazione separata, la famiglia monoreddito sia soggetta a un'aliquota media superiore a quelle a cui sono sottoposti due coniugi che pagano il tributo separatamente. La tavola che segue sintetizza i principali schemi alternativi del trattamento fiscale dei redditi familiari.

Possibili schemi per il trattamento dei redditi familiari

Unità impositiva	Riconoscimento della riduzione della capacità contributiva a causa di obblighi familiari	
	Si	No
Famiglia	tassazione per parti (<i>splitting</i> o quoziente familiare)	cumulo
Individuo	deduzioni/detractions	puro

3. Equità fiscale orizzontale per le famiglie italiane

Il trattamento fiscale dei redditi familiari, previsto dall'attuale normativa italiana, è stato sottoposto a numerose critiche, che si basano soprattutto sul fatto che la tassazione separata comporta, a parità di reddito complessivo, un onere fiscale più elevato per le famiglie monoreddito rispetto a quelle bireddito (con vantaggi tanto più elevati per la famiglia bireddito quanto più i redditi dei coniugi sono di livello simile), e sul fatto che la presenza di familiari a carico determina una diminuzione di capacità contributiva di cui si tiene conto solo in maniera limitata. Questi effetti distorsivi sarebbero una conseguenza dell'importo previsto per le detrazioni per familiari a carico. In particolare, la detrazione per il coniuge a carico di famiglie monoreddito sottovaluta l'impegno del coniuge che decide di dedicarsi a tempo pieno a seguire i figli, e le detrazioni per i figli a carico non tengono in debito conto l'onere che la famiglia deve sostenere per il loro mantenimento e istruzione¹¹, disincentivando le famiglie a procreare. Ne consegue che, in Italia, il principio di equità orizzontale non verrebbe rispettato, con problemi in particolare per le famiglie monoreddito e numerose.

L'appiattimento delle aliquote previsto, a regime, dalla recente riforma fiscale dovrebbe attenuare il problema della disparità di trattamento fiscale delle famiglie con diverso numero di

percettori¹². Tuttavia, in seguito all'introduzione della deduzione decrescente, in vigore dal 2003, tale divario risulta aggravato per le famiglie con redditi medio bassi. Il fenomeno è stato misurato ed evidenziato da diversi autori.

La causa fondamentale del peggioramento della distorsione a danno delle famiglie monoreddito è rintracciabile nel calcolo della deduzione decrescente, che fa riferimento al reddito individuale, e non è modulata, tramite opportune scale di equivalenza, in funzione della numerosità e della condizione economica della famiglia¹³. A parità di reddito familiare può accadere, quindi, che una famiglia monoreddito perda completamente la deduzione e una famiglia bireddito la conservi.

4. Simulazioni dell'introduzione del quoziente familiare

Di seguito, si propongono alcuni esercizi di stima degli effetti dell'introduzione del quoziente familiare in Italia, realizzati con il modello di microsimulazione ITAXMOD dell'ISAE, basato sui dati dell'indagine della Banca d'Italia sui bilanci delle famiglie italiane riferita al 2000.

Il quoziente appare come il regime di tassazione su base familiare che potrebbe meglio offrire una soluzione ai problemi di equità orizzontale recentemente discussi nel nostro Paese, ed evidenziati da tempo anche dalla Corte Costituzionale. Infatti, esso garantisce, a parità di imponibile, un simile trattamento a famiglie monoreddito e bireddito, migliorando, rispetto alla situazione attuale, soprattutto le condizioni delle prime. Al contempo, in un Paese in cui è considerato unanimamente auspicabile l'incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, la tassazione per parti non implica gli effetti disincentivanti tipici del cumulo¹⁴. Bisogna ancora osservare che, in realtà, lo stesso quoziente potrebbe risultare svantaggioso per le famiglie bireddito, laddove il coefficiente attribuito al secondo membro della famiglia fosse basso. A tal proposito, vedremo in seguito i risultati di alcune simulazioni di quoziente familiare (scala A) in cui i coefficienti saranno posti uguali a quelli della cosiddetta scala di equivalenza Carbonaro (1 per il primo coniuge, 1,67 per la coppia, e poi con ulteriori componenti rispettivamente 2,22, 2,72, 3,17, 3,6, e infine 4 con sette o più componenti). L'ipotesi principale sulla quale lavoreremo (scala B), che appare adeguata

¹¹ In un sistema con aliquote crescenti, come quello italiano, la detrazione fissa assume che gli oneri decrescano, al crescere del reddito, in relazione a quest'ultimo.

¹² A regime, l'IRE prevede un'aliquota effettiva unica per quasi tutti i contribuenti con redditi superiori alla soglia fino a cui si ha diritto almeno in parte alla deduzione. Pertanto, la discriminazione si attenua per i contribuenti che si trovano nell'area di esenzione, mentre scompare del tutto per quelli con redditi superiori.

¹³ Del problema si è accorto il legislatore, che nel testo della delega (all'art. 3) ha inserito, fra i principi e i criteri direttivi secondo i quali deve articolarsi la riforma, anche il particolare riferimento alla famiglia monoreddito, da prendere in considerazione fra i valori e i criteri per l'articolazione delle deduzioni. La deduzione avrebbe potuto, ad esempio, essere commisurata alla somma dei redditi imponibili dei soggetti che appartengono al nucleo familiare.

¹⁴ Laddove è in vigore il cumulo, infatti, vengono generalmente introdotte, a compensazione, deduzioni dal reddito o altre agevolazioni da applicare nel caso in cui entrambi i coniugi lavorino (ad esempio nel caso della Svizzera).

ad evitare il problema del disincentivo al lavoro delle donne, è invece quella dell'adozione di coefficienti pari ad 1 per il capofamiglia e 1 per il secondo coniuge, sull'esempio della Francia. Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie numerose, il quoziente familiare, a differenza dello *splitting*, consente di limitare il prelievo in presenza di figli. A tale scopo, il sistema francese attribuisce un coefficiente pari a 0,5 ai primi due figli, e ad 1 dal terzo in poi. Qui è sembrato opportuno mantenere un andamento costante dei coefficienti, per evidenziare meglio gli effetti dell'applicazione del quoziente. In definitiva, i coefficienti adottati nelle simulazioni (scala B) sono i seguenti: 1 per il primo coniuge, 1 per il secondo, 0,5 per gli altri familiari a carico.

La famiglia fiscale, nelle nostre simulazioni, è composta dai coniugi e dai familiari a carico (non dalla famiglia anagrafica): sono questi i membri di cui si tiene conto nel calcolo del numero delle parti. Inoltre, si imputa al nucleo il reddito dei figli, solo se questi sono a carico (è noto che un familiare è a carico se il suo reddito personale non supera una soglia, attualmente pari a 2840,51 euro); altrimenti essi formano un soggetto fiscale indipendente.

Il caso base, rispetto al quale si confrontano le ipotesi di tassazione su base familiare, è quello a legislazione vigente, che include evidentemente il primo modulo della riforma prevista dalla legge delega (L.80/2003), ma non le misure annunciate nell'ambito della manovra per il 2005 (non ancora specificate dal Governo nel momento in cui scriviamo).

Si suppone che le detrazioni per carichi familiari attualmente in vigore (presenti nel caso base) verrebbero abolite nel caso di adozione del quoziente familiare, che rappresenta un sistema alternativo per assicurare benefici ai nuclei con familiari a carico. Nelle simulazioni relative al sistema di tassazione per parti, quindi, le detrazioni per carichi familiari sono state eliminate.

Se si vogliono stimare gli effetti dell'introduzione di un sistema di quoziente familiare, senza confonderli con quelli di una modifica nel meccanismo di progressività dell'imposta, si deve applicare al quoziente la stessa struttura di aliquote e deduzioni prevista dalla legislazione vigente. Questa operazione, tuttavia, non è banale, soprattutto con riferimento al sistema italiano attuale. Infatti, la nuova deduzione - introdotta con il primo modulo della riforma - assolve il doppio compito di assicurare la progressività dell'imposta e di offrire una compensazione per le spese di produzione del reddito, differenziata per tipo di reddito. Se appare evidente che, una volta individuata la famiglia come unità impositiva, la scala delle aliquote prevista dalla legislazione vigente vada applicata al reddito familiare reso equivalente con il quoziente, meno ovvio è stabilire come vada trattata la deduzione: da un lato, anch'essa dovrebbe essere applicata al reddito equivalente, perché appare indispensabile per ricreare esattamente il livello di progressività previsto dal legislatore; dall'altro, in quanto diversificata per tipo di reddito percepito, sembrerebbe indissolubilmente legata all'individuo. In definitiva, si è stabilito di verificare gli effetti di tre

diverse ipotesi. La prima implica di sommare i redditi dei membri della famiglia dopo aver applicato ad essi le relative deduzioni. Si tratta di un'ipotesi di studio, con scarso interesse pratico, perché è evidente che non consente di spostare realmente sulla famiglia il tipo di progressività fissato dal legislatore, che dipende dalla combinazione di aliquote e deduzioni. Con la seconda ipotesi si sottrae al reddito individuale solo quella parte della deduzione che effettivamente si differenzia in funzione del tipo di reddito; questa parte, maggiore nel caso del lavoro dipendente (4.500 euro), leggermente più bassa per le pensioni (4.000) e minima per il lavoro autonomo (1.500) rappresenta la compensazione delle spese di produzione del reddito o comunque l'agevolazione al reddito da lavoro e da pensione che il legislatore ha voluto attribuire, e dunque appare opportuno mantenerla strettamente legata al reddito personale. La parte dell'attuale deduzione che oggi viene percepita da tutti i contribuenti, indipendentemente dal tipo di reddito (3.000 euro) è stata applicata invece al reddito equivalente¹⁵. Questa seconda ipotesi ci sembra quella più corrispondente all'esigenza di conservare, pur con l'introduzione del quoziente, la struttura dell'imposta disegnata dal legislatore, in termini di progressività e di altre misure agevolative. Un'ipotesi più favorevole alle famiglie, e siamo alla terza qui considerata, è quella in cui l'intero ammontare della deduzione decrescente viene applicato al reddito equivalente¹⁶.

Si ritiene che, qualora si volesse introdurre il quoziente familiare in Italia, esso dovrebbe essere opzionale, ovvero costituirebbe un sistema di agevolazione proposto alle sole famiglie che potrebbero trarne un vantaggio. Questa impostazione sarebbe coerente, da un lato, con le indicazioni della Corte Costituzionale, di cui si è detto dianzi, dall'altro, con la volontà di evitare aggravii di imposta, espressa dal legislatore nel momento in cui ha introdotto nella legge Finanziaria per il 2003 una norma contenente una clausola di salvaguardia¹⁷.

Prima di commentare gli effetti delle simulazioni, per evidenziare come si presenta la questione dell'equità orizzontale in Italia, conviene analizzare la tabella 1, che ripartisce le famiglie secondo la composizione, il quintile di reddito imponibile e il numero di percettori¹⁸, e per ogni gruppo omogeneo secondo queste variabili indica, nel caso base, il reddito medio imponibile e

¹⁵ Una complicazione ulteriore discende dal fatto che la deduzione decrescente differisce secondo il tipo di reddito non soltanto nell'ammontare, ma anche per il livello di reddito al quale si annulla. A tale proposito, si è ritenuto di adeguare le caratteristiche della deduzione applicata al quoziente a quelle dei percettori di reddito della famiglia (dunque una soglia più alta per famiglie di lavoratori dipendenti, ad esempio) e di adottare il meccanismo più favorevole nel caso di compresenza di redditi di tipo diverso.

¹⁶ Per quanto riguarda le detrazioni per reddito da lavoro, fortemente ridimensionate con l'introduzione del primo modulo della riforma prevista dalla legge delega, ma non completamente soppresse, e le altre detrazioni consentite attualmente, esse sono state mantenute in tutte e tre le ipotesi, e applicate all'imposta familiare complessiva. Gli oneri deducibili, invece, sono stati lasciati in capo all'individuo nelle prime due ipotesi, e nella terza sono stati sottratti al reddito familiare complessivo (prima dell'applicazione del quoziente).

¹⁷ Come è noto, la clausola di salvaguardia consente ai contribuenti che risulterebbero sfavoriti dall'applicazione del primo modulo della riforma di adottare il regime precedentemente in vigore.

¹⁸ Alle famiglie bireddito sono assimilate quelle con più di due percettori (il terzo percettore sarebbe in questo caso un familiare a carico con un reddito personale inferiore a 2.840,51 euro).

alcune altre grandezze fiscali rilevanti. Si può verificare che il reddito medio imponibile delle famiglie monoreddito e bireddito dei diversi quintili è piuttosto simile, anche a prescindere dal numero di figli. Solo nell'ultimo quintile si osservano redditi medi più elevati nel caso delle famiglie con 2 o più figli, in particolare per i nuclei bireddito. L'imposta lorda - con l'eccezione del primo quintile, dove appare molto bassa per effetto principalmente dell'esenzione garantita dalla deduzione decrescente (*no tax area*) - risulta tuttavia decisamente più elevata nel caso delle famiglie monoreddito, rispetto a quelle dello stesso quintile e con lo stesso numero di figli, ma con più percettori. Questo dipende evidentemente dal meccanismo della progressività, applicato ai redditi individuali delle famiglie con un solo percettore, che sono più alti (a parità di reddito familiare) rispetto a quelli delle famiglie bireddito. L'effetto delle detrazioni per coniuge a carico¹⁹ non è tale da compensare la situazione di svantaggio relativo delle coppie monoreddito, e dunque l'imposta netta risulta più alta per le famiglie con un solo percettore. Le detrazioni per figli a carico, invece, riescono a ridurre l'imposta netta delle famiglie con figli, e tale riduzione è tanto più consistente quanto più elevato è il numero dei figli. Questo fenomeno si evidenzia guardando all'IRPEF netta (media) dei gruppi di famiglie individuati in tabella; solo per l'ultimo quintile l'imposta è più alta, in alcuni casi, in presenza di figli, sia perché a redditi elevati le detrazioni spettanti sono minori, sia perché, come si è accennato, il reddito medio delle famiglie con più figli è maggiore.

I risultati delle tre ipotesi simulate, che diventano sei con l'applicazione dei due diversi gruppi di coefficienti di cui vogliamo sperimentare gli effetti (scala A, Carbonaro, e B, coefficienti alla francese modificati), si differenziano significativamente in termini di gettito. Come mostra la tabella 2, con una scala simile a quella francese (scala B) l'impatto sul bilancio pubblico sarebbe pari a 3,7 miliardi di euro nella prima ipotesi, a 7,8 miliardi nella seconda e a 18 miliardi nella terza. Questi dati corrispondono al minore onere complessivo per le famiglie avvantaggiate dalla riforma. Se non venisse prevista l'opzionalità del nuovo sistema, la famiglie, con la prima ipotesi, vedrebbero complessivamente aumentare il proprio carico fiscale, dal momento che l'applicazione al reddito equivalente, invece che a quello individuale, della parte (limitata) di progressività prodotta oggi dalla sola scala delle aliquote non garantirebbe, per molti nuclei, un beneficio sufficiente a compensare la perdita delle detrazioni. Nella seconda e nella terza ipotesi l'adozione di una clausola di salvaguardia (ovvero la possibilità di optare per restare nel sistema di tassazione individuale) avrebbe un impatto molto più limitato.

La tabella 3 mostra che la percentuale di famiglie che trae un beneficio dal nuovo sistema, nella prima ipotesi, sarebbe estremamente contenuta (di poco superiore al 10%). Nelle altre due

¹⁹ Anche le famiglie bireddito senza figli possono avere diritto alla detrazione per coniuge a carico, qualora il reddito del secondo coniuge sia molto contenuto. Questo avviene piuttosto frequentemente nei primi quintili di imponibile.

ipotesi tale percentuale risulta molto più elevata, ma ancora, qualora si adottasse la scala Carbonaro per individuare i coefficienti, molte famiglie subirebbero una perdita, se non potessero optare per il vecchio sistema (23% con la seconda ipotesi e 14% con la terza ipotesi). Dalla tabella 4 emerge che tali famiglie sarebbero soprattutto quelle con più di un percettore. Si è visto infatti che i nuclei plurireddito sono sfavoriti da una somma dei coefficienti inferiore alla somma dei percettori.

Per le considerazioni appena svolte, di seguito si concentrerà l'analisi sulla seconda e sulla terza ipotesi, con scala B (simile a quella francese). La percentuale di famiglie che potrebbe trarre un beneficio (tabella 3) sarebbe pari al 41% con la seconda ipotesi (circa 10,6 milioni di nuclei) e al 47% con la terza (12,1 milioni). Poche famiglie dovrebbero rifiutare il nuovo sistema per non subire una perdita, e la loro quota sarebbe praticamente nulla per i nuclei monoreddito con la terza ipotesi (tabella 4). Per queste famiglie, infatti, la perdita delle detrazioni per familiari a carico non è compensata dalla riduzione di reddito imponibile garantita dal quoziente (tabella 6), come si vedrà di seguito più in dettaglio²⁰.

La tabella 5 conferma che con l'applicazione del quoziente familiare i *single* non cambierebbero la propria posizione, e le famiglie con tre componenti otterrebbero un vantaggio più frequentemente di quelle con due componenti. Per quelle ancora più numerose, tuttavia, si evidenzia una percentuale di nuclei favoriti inferiore al caso di tre componenti. Infatti, le detrazioni attualmente previste per le famiglie numerose sono piuttosto consistenti (tabella 6), e dunque rendono meno conveniente cambiare regime.

Il beneficio medio ottenuto dalle famiglie che traggono vantaggio dall'introduzione del quoziente familiare, in termini assoluti, sarebbe pari a 740 euro, in media, nella seconda ipotesi, e a poco più di 1.500 euro nella terza.

L'aspetto cruciale della nostra analisi riguarda tuttavia il confronto tra il caso base e le ipotesi di riforma dal punto di vista dell'equità orizzontale, con particolare riguardo alle condizioni delle famiglie monoreddito e di quelle numerose. Tale comparazione verrà effettuata, di seguito, attraverso l'esame dell'aliquota media sopportata dai nuclei di diversa tipologia (numero di percettori e composizione) e quintile di reddito imponibile nelle diverse simulazioni.

Come mostra la tabella 7, nel caso base esiste quasi sempre uno scarto tra le aliquote medie applicate alle famiglie monoreddito e quelle, meno elevate, sopportate dalle bireddito con caratteristiche simili. Questa differenza è sostanzialmente nulla solo nel primo quintile (dove l'imposta dovuta si avvicina a zero, come si è visto in tabella 1), nel secondo quando la coppia ha almeno due figli e nel secondo e terzo quando ne ha almeno tre. A eccezione di questi casi, lo scarto

²⁰ In alcuni casi, si deve anche tenere conto del fatto che l'aggregazione del reddito dei familiari a carico, attualmente esente, nell'ambito della tassazione su base familiare è un elemento di aggravio dell'imposta.

aumenta nel passare a quintili via via più elevati e si riduce per le famiglie con figli e all'incremento del numero dei figli (tranne che per l'ultimo quintile, dove il gruppo più svantaggiato rispetto all'omologo con più percettori è quello delle coppie con un solo figlio). Con l'attuazione del quoziente familiare si ottiene il risultato di ridimensionare la differenza tra aliquota media applicata alle famiglie monoreddito e bireddito. Nella seconda ipotesi lo scarto continua ad apparire più basso anche in presenza di figli e, generalmente, con l'aumento del loro numero, mentre la relazione con il reddito assume una forma a campana, e in particolare si osserva un riavvicinamento molto forte delle condizioni delle famiglie con diverso numero di percettori nell'ultimo quintile. La terza ipotesi sostanzialmente annulla la differenza di trattamento tra famiglie monoreddito e bireddito, riducendola a livelli generalmente inferiori ad un punto di aliquota, e/o cambiandone il segno.

Per quanto riguarda il confronto tra famiglie con e senza figli, e con diverso numero di figli, si veda anche la tabella 8. Nella situazione attuale la famiglia monoreddito, se ha un figlio a carico, sopporta aliquote medie più basse; questo vantaggio si riduce all'incremento del reddito imponibile (con l'eccezione del primo quintile, dove la differenza di trattamento è vicina a zero perché molti percettori hanno redditi inferiori alla *no tax area*, come mostra la tabella 1). Ancora più forte è il vantaggio in presenza di due o più figli, anche se in questo caso è il terzo quintile, invece del secondo (per il primo l'aliquota media è, ancora, vicina a zero), ad ottenere uno sgravio di imposta maggiore per la presenza dei figli, perché nel secondo è fortemente presente il fenomeno dell'incapienza (tabella 1). E questo a maggior ragione per le famiglie bireddito, poiché le detrazioni si applicano ai singoli redditi dei coniugi. Così, il vantaggio garantito dalla presenza di un figlio a carico si percepisce a partire dal terzo quintile, ed aumenta nel quarto. Nell'ultimo si riduce di nuovo, perché le detrazioni sono più contenute. Con più figli, si ottengono detrazioni più elevate, dunque il vantaggio rispetto alle famiglie senza figli aumenta; esso continua tuttavia a ridursi nel passare a quintili di reddito via via più elevati, in coerenza con l'andamento decrescente delle detrazioni concesse. Il fenomeno dell'incapienza viene limitato, perché le famiglie con molti figli hanno in media un reddito più alto (come si è visto analizzando la tabella 1).

La redistribuzione dell'agevolazione per i figli a carico operata dalla sostituzione del sistema delle detrazioni con quello del quoziente familiare, nella seconda ipotesi, implica un ridimensionamento della condizione di maggior favore per le famiglie con figli che si collocano nei quintili intermedi, e un rafforzamento per quelle a reddito più alto. L'agevolazione media assicurata alle famiglie con figli tende quindi ad una maggiore omogeneità rispetto al reddito.

Nella terza ipotesi, l'aliquota media sostenuta dalle famiglie senza figli nei quintili di reddito più bassi è già molto contenuta, e dunque il dislivello tra aliquota media applicata alla famiglia

senza figli e con figli non può che essere limitato. Il vantaggio aumenta, rispetto al caso base, a partire dal terzo quintile per le famiglie con un figlio e dal quarto per quelle con due o più figli.

Quanto al confronto tra famiglie con numero diverso di figli, il favore assicurato alle più numerose dalla normativa attuale risulta generalmente ridimensionato, con l'applicazione del quoziente familiare, nei primi tre quintili di reddito, e ampliato negli altri due, perché il beneficio garantito dalle detrazioni alle famiglie numerose (nel caso base) è già piuttosto alto per i redditi medio-bassi, mentre si riduce significativamente per quelli più elevati.

Considerazioni conclusive

In ultima analisi, si è visto che l'applicazione del quoziente familiare potrebbe offrire alcune risposte ai problemi sollevati intorno al diverso carico contributivo sostenuto dalle famiglie monoreddito e bireddito, a parità di imponibile. In effetti, il quoziente tende a riavvicinare le aliquote medie effettive sostenute da famiglie con numero diverso di percettori (seconda ipotesi), e lo scarto addirittura si annulla o cambia di segno se tutte le deduzioni sono attribuite al reddito equivalente (terza ipotesi). Per quanto concerne le famiglie numerose, rispetto all'attuale meccanismo di sostegno basato sulle detrazioni, nell'ipotesi di attribuzione al reddito equivalente solamente di una parte della deduzione decrescente (seconda ipotesi) il quoziente ridimensiona l'agevolazione ottenuta dai quintili intermedi e accresce il vantaggio per i quintili più alti. Con la terza ipotesi, nell'ambito di una generale riduzione del carico fiscale per le famiglie, i nuclei appartenenti all'ultimo quintile ottengono un significativo alleggerimento del carico fiscale se hanno figli.

Tali risultati vanno confrontati innanzitutto con gli oneri dell'intervento per il bilancio pubblico. Questi sono molto elevati, soprattutto con la terza ipotesi, quella che sembra garantire lo stesso trattamento a famiglie con numero diverso di percettori e un forte sostegno alle famiglie di qualunque condizione economica con figli.

In secondo luogo vanno considerati i costi di gestione del sistema, che colpirebbero anche le famiglie. La clausola di salvaguardia infatti, necessaria per evitare che talune famiglie vedano aumentare il proprio onere in conseguenza dell'introduzione del nuovo metodo di tassazione, si sovrapporrebbe alla precedente, analoga norma che ha accompagnato il primo modulo della riforma prevista dalla legge delega 80/03. Coesisterebbero dunque tre regimi fiscali alternativi (legislazione vigente 2002, primo modulo, quoziente), tra cui i contribuenti dovrebbero scegliere, ricalcolando più volte il proprio debito di imposta in presenza di dubbi sulla rispettiva convenienza.

Infine, i risultati dell'introduzione del quoziente familiare vanno valutati in base agli obiettivi che si intende effettivamente perseguire: la completa parificazione dei livelli di tassazione delle famiglie con diverso numero di percettori, nell'ipotesi che i redditi provengano da lavoro, potrebbe non essere considerata opportuna, laddove si volesse tenere conto dei costi che due coniugi, entrambi impegnati sul mercato del lavoro, devono affrontare per le cure domestiche e dei figli, e delle maggiori spese per la produzione del reddito; similmente, se si considera la procreazione come una libera scelta, la decisione di impiegare risorse a tal fine, piuttosto che in altro modo, farebbe parte della sfera delle decisioni private, e l'intervento pubblico di sostegno si giustificerebbe soltanto in presenza di condizioni economiche precarie, a meno che non fosse mirato ad una politica demografica di incremento delle nascite. In quest'ultimo caso, tuttavia, sarebbe molto importante accompagnare qualsiasi intervento tributario, o comunque monetario di sostegno al reddito, con provvedimenti volti a migliorare la quantità e la qualità dei servizi reali di cura dell'infanzia, notoriamente carenti nel nostro Paese.

Infine, l'esercizio condotto ha evidenziato che anche il meccanismo delle detrazioni può incidere significativamente sull'equità orizzontale. Ad esempio, tale sistema oggi sembra svolgere una funzione abbastanza rilevante con riguardo al sostegno delle famiglie numerose. E' dunque possibile migliorare l'equità orizzontale anche mantenendo un sistema di tassazione su base individuale. In questo caso si dovrebbe probabilmente agire sulla detrazione per coniuge a carico, sull'intensità e eventualmente sulla modulazione per fasce di reddito imponibile di quella per i figli.

Tabella 1

VARIABILI D'IMPOSTA PER TIPOLOGIE FAMILIARI E QUINTILI DI REDDITO IMPONIBILE

(valori medi, in euro)

	quintili		ytot	deduz	irplord	detfam	dteff	irpnet
coppia senza figli	1	<i>monor.</i>	5.285	5.534	193	493	153	40
		<i>bir.</i>	6.631	7.446	198	506	166	33
	2	<i>monor.</i>	12.419	5.425	1.609	544	575	1.034
		<i>bir.</i>	12.410	11.140	669	219	231	437
	3	<i>monor.</i>	17.342	4.271	3.020	503	559	2.461
		<i>bir.</i>	17.523	9.424	2.069	215	268	1.801
	4	<i>monor.</i>	24.937	2.141	5.713	491	629	5.083
		<i>bir.</i>	25.406	8.912	4.072	131	241	3.831
	5	<i>monor.</i>	46.879	81	14.358	450	699	13.659
		<i>bir.</i>	47.510	6.180	11.326	60	300	11.027
coppia con 1 figlio	1	<i>monor.</i>	6.219	5.405	262	1.018	252	10
		<i>bir.</i>	5.022	5.660	217	1.195	205	13
	2	<i>monor.</i>	12.254	4.600	1.784	1.052	1.127	657
		<i>bir.</i>	12.129	7.754	1.305	1.107	848	457
	3	<i>monor.</i>	17.503	4.408	3.020	1.021	1.039	1.981
		<i>bir.</i>	17.685	7.119	2.665	1.060	985	1.681
	4	<i>monor.</i>	24.549	2.313	5.549	1.010	1.099	4.450
		<i>bir.</i>	25.770	8.120	4.382	791	798	3.583
	5	<i>monor.</i>	49.770	39	15.574	821	1.063	14.511
		<i>bir.</i>	47.721	6.054	11.243	560	783	10.460
coppia con 2 figli	1	<i>monor.</i>	4.963	4.217	336	1.549	336	0
		<i>bir.</i>	5.545	6.148	210	1.931	208	2
	2	<i>monor.</i>	12.409	4.163	1.896	1.575	1.527	370
		<i>bir.</i>	12.206	5.597	1.633	1.864	1.286	347
	3	<i>monor.</i>	17.504	4.135	3.095	1.538	1.578	1.516
		<i>bir.</i>	17.495	6.210	2.761	1.811	1.497	1.264
	4	<i>monor.</i>	24.794	2.255	5.636	1.534	1.638	3.998
		<i>bir.</i>	25.909	7.923	4.454	1.393	1.206	3.248
	5	<i>monor.</i>	50.646	28	16.201	1.354	1.659	14.542
		<i>bir.</i>	50.170	5.766	12.287	1.080	1.256	11.030
coppia con 3 o più figli	1	<i>monor.</i>	4.941	4.834	197	1.739	197	0
		<i>bir.</i>	5.035	6.232	226	2.594	226	0
	2	<i>monor.</i>	12.804	4.996	1.796	2.141	1.684	113
		<i>bir.</i>	12.396	6.982	1.419	2.599	1.383	37
	3	<i>monor.</i>	17.051	3.700	3.084	2.238	2.328	756
		<i>bir.</i>	17.615	7.853	2.488	2.685	1.776	712
	4	<i>monor.</i>	24.077	2.426	5.379	2.190	2.271	3.109
		<i>bir.</i>	24.981	6.551	4.573	2.320	1.824	2.750
	5	<i>monor.</i>	51.723	44	16.480	1.764	1.887	14.592
		<i>bir.</i>	56.307	5.845	14.724	1.743	1.893	12.832

ytot = reddito imponibile

deduz = deduzione dal reddito

irplord = imposta lorda

detfam = detrazioni per carichi familiari

dteff = detrazioni complessive effettivamente percepite

irpnet = imposta netta

Tabella 2

EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE: ONERI COMPLESSIVI

(miliardi di euro)

	<i>prima ipotesi</i>		<i>seconda ipotesi</i>		<i>terza ipotesi</i>	
	<i>scala A</i>	<i>scala B</i>	<i>scala A</i>	<i>scala B</i>	<i>scala A</i>	<i>scala B</i>
<i>minore gettito netto**</i>	4,25	3,13	-3,31	-7,45	-10,84	-18,01
<i>clausola di salvaguardia</i>	-7,20	-6,87	-1,65	-0,40	-2,17	-0,44
<i>minore gettito effettivo</i>	-2,96	-3,74	-4,96	-7,85	-13,01	-18,45

** + maggiori entrate, - minori entrate

Tabella 3

EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE

(dati percentuali)

		Parità	Guadagno	Perdita
<i>prima ipotesi</i>	<i>scala A</i>	50,5	10,8	38,6
	<i>scala B</i>	51,8	12,5	35,7
<i>seconda ipotesi</i>	<i>scala A</i>	47,4	29,3	23,3
	<i>scala B</i>	50,7	40,7	8,6
<i>terza ipotesi</i>	<i>scala A</i>	47,6	38,5	13,9
	<i>scala B</i>	50,5	46,5	3,0

Tabella 4

**EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE PER
NUMERO DI PERCETTORI**

(percentuali per riga)

			Parità	Guadagno	Perdita
<i>prima ipotesi</i>	<i>scala A</i>	1	73,9	3,0	23,0
		2 e più	22,1	20,3	57,5
	<i>scala B</i>	1	73,9	2,8	23,2
		2 e più	25,0	24,2	50,8
<i>seconda ipotesi</i>	<i>scala A</i>	1	76,9	17,0	6,1
		2 e più	11,7	44,2	44,0
	<i>scala B</i>	1	77,2	19,3	3,6
		2 e più	18,5	66,6	14,8
<i>terza ipotesi</i>	<i>scala A</i>	1	77,3	22,1	0,6
		2 e più	11,5	58,5	30,0
	<i>scala B</i>	1	77,3	22,3	0,3
		2 e più	18,0	75,8	6,2

Tabella 5

EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE PER NUMERO DI COMPONENTI DELLA TAX UNIT					
(percentuali per riga)					
			Parità	Guadagno	Perdita
seconda ipotesi	<i>scala B</i>	1	100,0	0,0	0,0
		2	26,5	64,8	8,7
		3	12,8	71,7	15,4
		4 e più	17,3	61,8	20,9
terza ipotesi	<i>scala B</i>	1	100,0	0,0	0,0
		2	25,4	68,2	6,3
		3	13,1	82,2	4,6
		4 e più	17,8	79,6	2,6

Tabella 6

GRANDEZZE FISCALI RILEVANTI NEI DIVERSI SISTEMI DI TASSAZIONE PER TIPOLOGIE FAMILIARI E QUINTILI DI REDDITO IMPONIBILE					
	quintili		<i>deduzioni familiari</i>	<i>ΔIrpef lorda</i>	
				<i>hp 2°</i>	<i>hp. 3°</i>
coppia senza figli	1	<i>monor.</i>	493	180	185
		<i>bir.</i>	506	183	190
	2	<i>monor.</i>	544	830	1.535
		<i>bir.</i>	219	351	588
	3	<i>monor.</i>	503	896	2.108
		<i>bir.</i>	215	529	1.045
	4	<i>monor.</i>	491	1.343	2.468
		<i>bir.</i>	131	456	796
	5	<i>monor.</i>	450	2.903	3.767
		<i>bir.</i>	60	700	752
coppia con 1 figlio	1	<i>monor.</i>	1.018	261	261
		<i>bir.</i>	1.195	213	213
	2	<i>monor.</i>	1.052	1.180	1.590
		<i>bir.</i>	1.107	902	1.189
	3	<i>monor.</i>	1.021	1.306	2.883
		<i>bir.</i>	1.060	1.092	2.214
	4	<i>monor.</i>	1.010	1.746	3.474
		<i>bir.</i>	791	958	2.086
	5	<i>monor.</i>	821	4.047	5.375
		<i>bir.</i>	560	1.435	2.124
coppia con 2 figli	1	<i>monor.</i>	1.549	336	336
		<i>bir.</i>	1.931	210	210
	2	<i>monor.</i>	1.575	1.500	1.823
		<i>bir.</i>	1.864	1.269	1.488
	3	<i>monor.</i>	1.538	1.666	2.903
		<i>bir.</i>	1.811	1.445	2.524
	4	<i>monor.</i>	1.534	2.204	4.445
		<i>bir.</i>	1.393	1.408	3.152
	5	<i>monor.</i>	1.354	4.328	6.298
		<i>bir.</i>	1.080	2.278	3.554
coppia con 3 o più figli	1	<i>monor.</i>	1.739	197	197
		<i>bir.</i>	2.594	226	226
	2	<i>monor.</i>	2.141	1.634	1.779
		<i>bir.</i>	2.599	1.341	1.414
	3	<i>monor.</i>	2.238	2.136	3.050
		<i>bir.</i>	2.685	1.747	2.421
	4	<i>monor.</i>	2.190	2.641	5.015
		<i>bir.</i>	2.320	2.054	4.040
	5	<i>monor.</i>	1.764	5.513	7.794
		<i>bir.</i>	1.743	3.239	5.049

Tabella 7								
EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE PER TIPOLOGIE FAMILIARI E QUINTILI DI REDDITO IMPONIBILE - CON CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA								
(Differenza di aliquota media per tipologie di famiglia)								
	quintili		aliquota media			Δ(mono-bireddito)		
			2° hp.	3° hp.	base	2° hp.	3° hp.	base
coppia senza figli	1	monor.	0,11%	0,08%	0,46%	-0,01%	-0,02%	0,11%
		bir.	0,12%	0,10%	0,35%			
	2	monor.	5,60%	0,52%	7,81%	3,52%	0,04%	4,68%
		bir.	2,08%	0,48%	3,13%			
	3	monor.	11,51%	4,64%	13,73%	3,69%	-0,35%	4,08%
		bir.	7,82%	4,99%	9,65%			
	4	monor.	16,30%	12,05%	19,56%	3,43%	0,45%	5,38%
		bir.	12,87%	11,60%	14,18%			
	5	monor.	21,63%	19,56%	26,63%	2,17%	0,35%	5,93%
		bir.	19,46%	19,21%	20,70%			
coppia con 1 figlio	1	monor.	0,01%	0,00%	0,13%	-0,02%	-0,03%	0,00%
		bir.	0,03%	0,03%	0,13%			
	2	monor.	3,61%	1,01%	4,65%	1,30%	0,48%	1,45%
		bir.	2,31%	0,53%	3,20%			
	3	monor.	9,29%	0,58%	10,87%	2,21%	-1,12%	2,30%
		bir.	7,08%	1,70%	8,57%			
	4	monor.	14,40%	7,43%	17,23%	2,68%	-0,17%	4,27%
		bir.	11,72%	7,60%	12,96%			
	5	monor.	20,44%	17,24%	26,44%	2,52%	0,85%	6,88%
		bir.	17,92%	16,39%	19,56%			
coppia con 2 figli	1	monor.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%
		bir.	0,00%	0,00%	0,03%			
	2	monor.	2,50%	0,49%	2,56%	0,81%	-0,15%	0,42%
		bir.	1,69%	0,64%	2,14%			
	3	monor.	7,53%	0,97%	8,21%	1,55%	0,01%	1,57%
		bir.	5,98%	0,96%	6,64%			
	4	monor.	12,71%	4,13%	15,24%	2,31%	-0,05%	3,46%
		bir.	10,40%	4,18%	11,78%			
	5	monor.	18,31%	13,59%	23,95%	1,11%	-0,83%	4,70%
		bir.	17,20%	14,42%	19,25%			
coppia con 3 o più figli	1	monor.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		bir.	0,00%	0,00%	0,00%			
	2	monor.	0,68%	0,60%	0,68%	0,53%	0,59%	0,43%
		bir.	0,15%	0,01%	0,25%			
	3	monor.	3,92%	0,10%	3,99%	1,04%	-0,16%	0,52%
		bir.	2,88%	0,26%	3,47%			
	4	monor.	10,48%	1,23%	12,20%	1,99%	-0,34%	2,09%
		bir.	8,49%	1,57%	10,11%			
	5	monor.	17,87%	12,25%	24,02%	1,56%	-0,26%	5,61%
		bir.	16,31%	12,51%	18,41%			

Tabella 8											
EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE PER TIPOLOGIE FAMILIARI E QUINTILI DI REDDITO IMPONIBILE - CON CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA											
(Differenza di aliquota media per tipologie di famiglia)*											
	quintili		1 figlio			2 figli			3 e più figli		
			2° hp.	3° hp.	base	2° hp.	3° hp.	base	2° hp.	3° hp.	base
coppia senza figli	1	monor.	0,10%	0,08%	0,33%	0,11%	0,08%	0,46%	0,11%	0,08%	0,46%
		bir.	0,09%	0,07%	0,22%	0,12%	0,10%	0,32%	0,12%	0,10%	0,35%
	2	monor.	1,99%	-0,49%	3,16%	3,10%	0,03%	5,25%	4,92%	-0,08%	7,13%
		bir.	-0,23%	-0,05%	-0,07%	0,39%	-0,16%	0,99%	1,93%	0,47%	2,88%
	3	monor.	2,22%	4,06%	2,86%	3,98%	3,67%	5,52%	7,59%	4,54%	9,74%
		bir.	0,74%	3,29%	1,08%	1,84%	4,03%	3,01%	4,94%	4,73%	6,18%
	4	monor.	1,90%	4,62%	2,33%	3,59%	7,92%	4,32%	5,82%	10,82%	7,36%
		bir.	1,15%	4,00%	1,22%	2,47%	7,42%	2,40%	4,38%	10,03%	4,07%
	5	monor.	1,19%	2,32%	0,19%	3,32%	5,97%	2,68%	3,76%	7,31%	2,61%
		bir.	1,54%	2,82%	1,14%	2,26%	4,79%	1,45%	3,15%	6,70%	2,29%
coppia con 1 figlio	1	monor.				0,01%	0,00%	0,13%	0,01%	0,00%	0,13%
		bir.				0,03%	0,03%	0,10%	0,03%	0,03%	0,13%
	2	monor.				1,11%	0,52%	2,09%	2,93%	0,41%	3,97%
		bir.				0,62%	-0,11%	1,06%	2,16%	0,52%	2,95%
	3	monor.				1,76%	-0,39%	2,66%	5,37%	0,48%	6,88%
		bir.				1,10%	0,74%	1,93%	4,20%	1,44%	5,10%
	4	monor.				1,69%	3,30%	1,99%	3,92%	6,20%	5,03%
		bir.				1,32%	3,42%	1,18%	3,23%	6,03%	2,85%
	5	monor.				2,13%	3,65%	2,49%	2,57%	4,99%	2,42%
		bir.				0,72%	1,97%	0,31%	1,61%	3,88%	1,15%
coppia con 2 figli	1	monor.							0,00%	0,00%	0,00%
		bir.							0,00%	0,00%	0,03%
	2	monor.							1,82%	-0,11%	1,88%
		bir.							1,54%	0,63%	1,89%
	3	monor.							3,61%	0,87%	4,22%
		bir.							3,10%	0,70%	3,17%
	4	monor.							2,23%	2,90%	3,04%
		bir.							1,91%	2,61%	1,67%
	5	monor.							0,44%	1,34%	-0,07%
		bir.							0,89%	1,91%	0,84%

* I valori delle celle forniscono la differenza di aliquota tra le famiglie sulle righe e quelle sulle colonne, appartenenti allo stesso quintile di reddito e con il medesimo numero di percettori ma con un differente numero di figli.

Riquadro 1 - Unità impositiva nei Paesi dell'OCSE – anno 2001

Paesi	Unità impositiva
Australia	Individuo.
Austria	Individuo.
Belgio	Famiglia. Tuttavia, nelle famiglie in cui lavorano entrambi i coniugi si applica il regime di tassazione separata dei rispettivi redditi da lavoro. Se la famiglia è monoreddito, la coppia può beneficiare del sistema del “quoziente coniugale”: una quota del reddito da lavoro del soggetto passivo d'imposta può essere attribuita al coniuge privo di reddito e i due redditi ottenuti sono tassati separatamente, in base alla scala delle aliquote.
Canada	Individuo.
Repubblica Ceca	Individuo.
Danimarca	Individuo.
Finlandia	Individuo.
Francia	Famiglia. Si adotta il sistema del “quoziente familiare” che divide il reddito familiare per un numero di parti, crescente all'aumentare dei componenti (1 per il marito e 1 per la moglie, ½ per ciascun figlio e per gli altri componenti a carico, 1 per il terzo figlio e un'ulteriore ½ parte per ciascun componente disabile). Su tale quoziente si applica la scala delle aliquote e il debito di imposta unitario così calcolato viene moltiplicato per il numero delle parti, ottenendo il debito di imposta complessivo.
Germania	Famiglia. L'imposta è calcolata con il sistema dello <i>splitting</i> . Tuttavia, i coniugi hanno la possibilità di optare per il sistema di tassazione separata. Inoltre, il reddito dei figli considerati a carico non è cumulabile a quello dei genitori ed è tassato su base individuale.
Grecia	Individuo.
Ungheria	Individuo.
Islanda	Individuo , ad eccezione dei redditi non da lavoro percepiti dai coniugi che sono tassati congiuntamente.
Irlanda	Famiglia. Tuttavia, è consentita l'opzione per il regime di tassazione separata.
Italia	Individuo.
Giappone	Individuo.
Corea	Individuo , nella maggior parte dei casi. Tuttavia, la tassazione congiunta si applica nel caso di redditi dei coniugi derivanti da proprietà immobiliari o da proventi finanziari che eccedano una soglia prestabilita; la scala delle aliquote si applica al reddito cumulato dei coniugi.
Lussemburgo	Famiglia. I redditi non da lavoro percepiti dai figli, di età inferiore a 18 anni, sono aggiunti a quelli dei genitori nel calcolo del reddito imponibile.
Messico	Individuo.
Paesi Bassi	Individuo.
Nuova Zelanda	Individuo.
Norvegia	Individuo , nella maggior parte dei casi (regime fiscale n°1). Tuttavia, se il coniuge dispone di reddito modesto o nullo è consentita l'opzione per il sistema di tassazione del reddito della coppia, più favorevole in questo caso (regime fiscale n°2); a tale regime sono sottoposti anche i genitori soli. I redditi dei figli con età inferiore a 17 anni sono generalmente sommati a quelli dei genitori e sottoposti a tassazione congiunta, ma è previsto anche il regime di tassazione separata. Tutti gli altri percettori di reddito da lavoro, nell'ambito della famiglia, sono tassati individualmente (regime fiscale n°1).
Polonia	Individuo , tuttavia c'è la possibilità, per coloro che hanno contratto matrimonio durante l'anno civile, di optare per il cumulo dei redditi, con il metodo dello “splitting corretto”: il debito di imposta dovuto dalla coppia è pari al doppio di quello calcolato sulla metà del reddito cumulato dei coniugi, a condizione che tale reddito non includa redditi da capitale.
Portogallo	Famiglia , il reddito imponibile è costituito dal reddito aggregato e poi diviso in parti uguali tra i due coniugi. Al risultato si applica la scala delle aliquote e si raddoppia l'importo del debito di imposta (metodo dello <i>splitting</i> puro).
Repubblica Slovacca	Individuo.
Spagna	Individuo ed è la regola generale. Tuttavia, le famiglie possono optare per la tassazione basata su: <ul style="list-style-type: none"> • cumulo dei redditi dei coniugi e degli altri componenti del nucleo; • reddito del capofamiglia (soltanto in caso di persone non coniugate o separate e con familiari a carico).
Svezia	Individuo.
Svizzera	Famiglia. I redditi dei coniugi sono sommati. I coniugi conviventi, i vedovi, i separati e i genitori non coniugati con figli a carico sono sottoposti ad un regime fiscale più favorevole dei celibi/nubili senza figli a carico. I redditi da lavoro dei figli sono soggetti al regime di tassazione su base individuale.
Turchia	Individuo.
Regno Unito	Individuo.
Stati Uniti	Opzione tra diversi regimi di tassazione. Le famiglie possono adottare uno dei seguenti sistemi: <ul style="list-style-type: none"> • il cumulo dei redditi dei coniugi (tassazione puramente familiare); • la tassazione separata del reddito dei coniugi (tassazione puramente individuale); • il reddito del capofamiglia (soltanto in caso di persone non coniugate, separate e con familiari a carico). In tutti gli altri casi, comprese le famiglie con figli a carico con redditi propri, si applica il regime di tassazione separata di ciascun componente.

Fonte: OECD “Taxing wages 2001-2002”, Paris, 2003.

Riquadro 2 - Agevolazioni fiscali “standard” alle famiglie nei paesi dell’OCSE – anno 2001

Paesi	Stato civile	Figli a carico
Australia	Detrazione di imposta di importo fisso al soggetto passivo che contribuisce al mantenimento del coniuge a carico (di diritto o <i>de facto</i>), senza figli. L’importo viene ridotto quando il reddito del coniuge eccede una determinata soglia. La detrazione di imposta per il coniuge con figli a carico è stato sostituita con trasferimenti monetari (Riquadro 3). Imposta addizionale sul reddito imponibile, allo scopo di contribuire al finanziamento delle spese per le cure mediche di base e ospedaliere: sono previste soglie di reddito esente dal prelievo che variano in funzione dello stato di famiglia del soggetto passivo di imposta.	Dal 1/7/2000 i <i>new family tax benefit</i> -(FTB) hanno sostituito diverse forme di agevolazione fiscale e di trasferimenti monetari Detrazione di imposta rimborsabile introdotta dal 1/7/2001 per i figli a carico (“baby bonus”).
Austria	Detrazione di imposta per coppie monoreddito e per genitori soli. La prima è corrisposta quando il reddito del coniuge è inferiore ad una determinata soglia e varia in relazione al numero di figli a carico.	Detrazione di imposta per ogni figlio a carico.
Belgio	Detrazione di imposta in relazione allo stato civile del soggetto passivo di imposta e deduzioni per particolari situazioni familiari (persone a carico diverse dai figli, coniuge privo di reddito o disabile, genitore solo).	Deduzione dall’imponibile il cui importo varia con il numero di figli a carico e raddoppia nel caso di figli disabili.
Canada	Detrazione di imposta per il soggetto passivo con coniuge (di diritto o <i>de facto</i>) a carico. Tale agevolazione viene ridotta del 16% del reddito percepito dal familiare a carico se al di sopra di una certa soglia. Lo stesso importo di detrazione è erogato al capo famiglia di nuclei monoparentali per i componenti a carico.	Detrazione di imposta per i familiari a carico, compresi i figli al di sotto dei 18 anni. Tale agevolazione viene ridotta del 16% del reddito percepito dal familiare a carico se al di sopra di una certa soglia. I genitori soli con figli a carico beneficiano di detrazione di imposta più elevata. L’importo totale dell’agevolazione è ridotto quando il reddito familiare netto eccede una determinata soglia.
Repubblica Ceca	Deduzione dalla base imponibile concessa al soggetto passivo di imposta se il reddito del coniuge convivente è inferiore a un determinato importo.	Deduzione dalla base imponibile di uno dei coniugi per ogni figlio a carico: a) di età inferiore a 18 anni; b) di età inferiore a 26 anni e studente a tempo pieno; c) età inferiore a 26 anni e disabile, a condizione che non percepisca prestazioni sociali di invalidità. La deduzione spetta indipendentemente dal reddito eventualmente percepito dal figlio.
Danimarca	A ciascun individuo è applicata una deduzione dall’imponibile, convertita in detrazione fiscale non rimborsabile applicando l’aliquota marginale di imposta corrispondente al 1° scaglione di reddito imponibile. Se uno dei coniugi non riesce a utilizzarla, per problemi di “capienza delle detrazioni”, la parte inutilizzata viene assegnata all’altro coniuge.	Nessuna.
Finlandia	Nessuna.	Nessuna.
Francia	Il “prime pour l’emploi” è una detrazione di imposta per i lavoratori a basso salario, stabilita in base al reddito e allo stato di famiglia: è previsto un supplemento per il coniuge inattivo e nel caso di genitore solo.	Il sistema del “quoziente familiare” permette una riduzione di imposta per il soggetto passivo con figli a carico. L’importo del “prime pour l’emploi” aumenta con il numero di figli a carico.
Germania	Deduzione dall’imponibile per il genitore solo.	Detrazione di imposta per i figli variabile con il numero di figli a carico.
Grecia	Nessuna.	Detrazione di imposta, il cui importo varia in relazione al numero di figli a carico.
Ungheria	Nessuna.	Deduzione dall’imponibile di importo differenziato in relazione al numero di figli.
Islanda	Detrazione di imposta fissa a tutti gli individui con età superiore a 16 anni e qualunque sia lo stato civile. I coniugi possono utilizzare fino all’ 85% delle quote di detrazioni di imposta non utilizzate dall’altro coniuge. I crediti di imposta o le parti non utilizzate non sono rimborsabili.	Nessuna.
Irlanda	Detrazione di imposta pari al doppio di quella “base” per le coppie. Nel caso di famiglie monoparentali è prevista una deduzione di importo equivalente alla detrazione di base	La soglia di reddito esente da imposta per i percettori di redditi bassi è aumentata di un importo fisso per ciascuno dei primi due figli a carico; e di un importo più elevato per il terzo e i figli successivi.
Italia	Detrazione di imposta per il coniuge a carico con reddito non superiore a una determinata soglia. L’importo della detrazione decresce all’aumentare del reddito imponibile.	Detrazione di imposta per figli, variabile con il numero e l’età dei figli a carico e con il reddito del soggetto passivo di imposta.
Giappone	Deduzione dal reddito imponibile per il coniuge a carico e ulteriore deduzione speciale che varia in base al reddito del	Deduzione dal reddito imponibile per ogni figlio a carico; l’importo varia in base all’età dei figli a carico.

	coniuge a carico e soggetta a determinati requisiti.	
Corea	Deduzione dal reddito imponibile per il coniuge a carico se il reddito di quest'ultimo è inferiore ad una determinata soglia. Una deduzione speciale per le famiglie monoreddito e con persone a carico (coniuge, figli).	Deduzione per ciascun figlio a carico concessa al soggetto passivo di imposta con figli di età al di sotto o uguale a 20 anni e con redditi imponibili inferiori a determinate soglie. Una deduzione aggiuntiva è corrisposta per determinate categorie di soggetti passivi (es. genitori soli con figli al di sotto di 6 anni).
Lussemburgo	Deduzione supplementare dal reddito imponibile del soggetto passivo nel caso in cui il coniuge percepisca redditi da lavoro.	Detrazione di imposta in cifra fissa per ogni figlio a carico.
Messico	Nessuna.	Nessuna.
Paesi Bassi	Detrazione di imposta, non rimborsabile, per tutti i soggetti passivi di imposta. La detrazione diventa rimborsabile, nel caso in cui via sia uno dei coniugi incapiente, mentre l'altro coniuge ha un debito di imposta che eccede la detrazione. Il credito di imposta per il primo soggetto viene incrementato al massimo di un importo pari all'eccedenza di imposta dovuta dal secondo. Detrazione di imposta per il genitore solo, se sussistono dati requisiti. Supplemento di detrazione variabile in percentuale del suo reddito da lavoro, delimitato da un importo massimo.	Detrazione di imposta per figli a carico: concessa al genitore solo o al genitore con retribuzione più elevata, con figli di età inferiore a 16 anni, a condizione che reddito del soggetto passivo di imposta sia inferiore a una determinata soglia. Detrazione aggiuntiva rispetto alla detrazione ordinaria se il reddito cumulato della coppia è inferiore ad una determinata soglia. Detrazione speciale per i figli a carico di età inferiore a 12 anni spettante al soggetto passivo di imposta con reddito individuale da lavoro superiore a una determinata soglia.
Nuova Zelanda	Nessuna.	Nessuna.
Norvegia	Nessuna.	Nessuna.
Polonia	Nessuna.	Nessuna.
Portogallo	Detrazioni fiscali in relazione allo stato di famiglia del soggetto passivo di imposta.	Detrazioni fiscali in relazione al numero di figli a carico, il cui importo aumenta del 50% nel caso di figli disabili.
Repubblica Slovacca	Deduzione dal reddito imponibile per il coniuge convivente e a carico con reddito al di sotto di una determinata soglia.	Uno dei coniugi ha diritto a deduzioni fiscali per i figli a carico, di età: a) inferiore a 18 anni; b) inferiore a 26 anni e studenti a tempo pieno; c) inferiore a 26 e disabili, a condizione che non percepisca altre prestazioni sociali di invalidità. La deduzione è concessa indipendentemente dal reddito dei figli.
Spagna	Deduzione dal reddito imponibile per le famiglie monoreddito pari al doppio della deduzione di base. Per i nuclei monoparentali la deduzione è pari a 1,64 volte la deduzione di base.	Deduzione dal reddito imponibile per i primi due figli a carico di età al di sotto dei 25 anni. L'importo è aumentato per i figli successivi (3° e 4°). Una deduzione aggiuntiva è prevista per ogni figlio di età compresa tra 3 e 16 anni, per contribuire alle spese di istruzione.
Svezia	Nessuna.	Nessuna.
Svizzera	Deduzione supplementare dal reddito imponibile del soggetto passivo nel caso in cui il coniuge percepisca redditi da lavoro.	Deduzione dal reddito imponibile per ogni figlio a carico al di sotto dei 18 anni, o di età superiore, se studente a tempo pieno.
Turchia	Nessuna.	Nessuna.
Regno Unito	Nessuna.	Detrazione di imposta per figli a carico: non rimborsabile, corrisposta alle famiglie con almeno un figlio di età inferiore a 16 anni e convivente. Nel caso in cui, all'interno della famiglia, uno dei soggetti passivi di imposta è soggetto all'aliquota marginale massima, la detrazione è ridotta nella misura di 1£ per ogni 15£ di reddito compreso in tale scaglione di imponibile più alto. Detrazione di imposta per la famiglia: rimborsabile, corrisposta alle famiglie con redditi medio - bassi e nelle quali vi sia un percettore di redditi da lavoro dipendente che lavora almeno 16 ore per settimana e con almeno un figlio al di sotto dei 16 anni di età (elevabile a 19 anni se studente di scuola secondaria a tempo pieno). L'importo della detrazione varia in base al numero di ore di lavoro, al numero di figli e alla loro età. Tale importo subisce una riduzione di 55p. per ogni sterlina di reddito netto al di sopra di una certa soglia di reddito settimanale.
Stati Uniti	Le coppie che hanno optato per il sistema di tassazione del cumulo dei redditi beneficiano di una più favorevole scala di aliquote di imposta. Non sono previste altre agevolazioni fiscali per la coppia. Deduzione dall'imponibile individuale di ciascun coniuge, compresi coloro che hanno optato per il sistema del cumulo, il cui importo varia in base allo stato di famiglia.	Deduzione dall'imponibile per ciascun figlio o altra persona a carico. Detrazione di imposta rimborsabile, per i lavoratori a basso salario, il cui importo si riduce all'aumentare del reddito imponibile. Detrazione per figli a carico al di sotto dei 17 anni il cui importo massimo si riduce per i soggetti passivi con redditi superiori ad una determinata soglia.

Fonte: OECD "Taxing wages 2001-2002", Paris, 2003.